



**TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA**  
**UFFICIO DI PRESIDENZA**

Pec: presidente.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it; Peo: presidenza.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it  
tel:0965811509; Ce.dir Torre 3, Piano 3, stanza n. 22 .

---

Prot. N. 1369/2023

Del 28 / 04 / 2023

Spett.li

**Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria**

**Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria**

**Presidente del Consiglio Notarile di Reggio Calabria**

e.p.c. ai componenti del Comitato

**Notaio Achille Giannitti**

**Avv. Giuseppina Quattrone**

**Dott. Maurizio Alfieri**

**Oggetto: Determinazione dei criteri per l'accoglimento delle domande di iscrizione all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita- art. 179 ter disp att. c.p.c.**

Si rende noto che Il Comitato previsto dall'art. 179 ter disp.att.c.p.c., istituito con decreto del Presidente del Tribunale in data 31.3.2023, riunitosi il giorno 28 aprile 2023, ha ritenuto opportuno fissare, anche per motivi di trasparenza, i criteri in base ai quali saranno esaminate positivamente le domande inoltrate dai professionisti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'oggetto.

In particolare, deve essere sottolineato che gli unici corsi rilevanti ai sensi dell'art.179 ter, comma 5, lettera c) sono esclusivamente quelli organizzati dagli Enti, Organismi e/o Università in conformità alle linee guida elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura il 7 Aprile 2023. A tal proposito è necessario allegare alla domanda di iscrizione anche l'attestato di avvenuto superamento dell'esame finale del relativo corso.

In relazione al requisito di cui all'art. 179, comma 5, lett. a) "*avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione*"

Il Comitato ha precisato e stabilito quanto segue:

1. il quinquennio da considerare si calcola a ritroso dalla data di presentazione della domanda, dal momento che il Comitato deve riunirsi almeno due volte l'anno (cfr. comma 10 art. 179 ter cit.) e in tale occasione verranno esaminate eventuali nuove domande;
2. il professionista deve aver svolto nel quinquennio, come sopra calcolato, attività inerente solo la delega di vendita ex art. 591 bis c.p.c. (le relative ordinanze devono essere allegate alla domanda) anche se la delega è stata conferita anteriormente al quinquennio;
3. l'attività svolta in base alla delega deve essere parimenti documentata e può trattarsi di un qualsiasi atto inerente la stessa (ad esempio: avviso di vendita, verbale delle operazioni di vendita, piano di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita; redazione bozza del decreto di trasferimento e, più in generale, tutti gli atti ricompresi nell'ordinanza di delega ex art. 591 bis c.p.c.);
4. Il Comitato ritiene di non potersi parificare l'attività di custodia alle deleghe di vendita;
5. nel caso in cui nella procedura siano stati formati più lotti, ove siano state emesse in tempi diversi più ordinanze di delega, le stesse si intendono distinte;
6. Vale solo il criterio della residenza anagrafica all'interno del circondario del Tribunale di Reggio Calabria e alternativamente quello del domicilio professionale.

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, il Comitato ha stabilito di consentire la presentazione di nuove domande e di integrare quelle già presentate alla luce dei summenzionati criteri.

Si dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Reggio Calabria del presente provvedimento e se ne autorizza, altresì, la pubblicazione sui siti istituzionali degli Ordini professionali in indirizzo, che ne cureranno la diffusione tra gli iscritti con le modalità ritenute opportune.

Reggio Calabria, 28/04/2023

Il Presidente del Tribunale  
Dott.ssa Mariagrazia Lisa Arena  
